

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

17.8.2020 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/2

**relativo alle misure per prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione
della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

- **CAPO I DEFINIZIONI**
- **CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA**
- **CAPO III AREE DELIMITATE**
- **CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE**
- **CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO**
- **CAPO VI IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE**
- **CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE**
- **CAPO VIII INTRODUZIONE NELL'UNIONE DI PIANTE OSPITI**
- **CAPO IX CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L'UNIONE**
- **CAPO X ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
CAPO I DEFINIZIONI

• **CAPO I DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **«organismo nocivo specificato»**: *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e tutte le sue sottospecie;
- b) **«piante ospiti»**: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato I;
- c) **«piante specificate»**: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato.
- d) **"vettore"**: gli insetti Cicadomorpha noti per trasmettere l'organismo nocivo specificato alle piante, o qualsiasi altro insetto sospettato di trasmettere l'organismo nocivo specificato alle piante.";

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

**CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E
PIANI DI EMERGENZA**

- **CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO
SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA**

Articolo 2 **Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati
membri**

Articolo 3 **Piani di emergenza**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA

Articolo 2 Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri

1. Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato nei rispettivi territori.

«1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali sulle piante ospiti e su qualsiasi altra specie vegetale in caso di sospetta infezione, per individuare l'organismo nocivo specificato nel loro territorio. Tali indagini possono riguardare anche i vettori.»;

2. Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime.

3. Le suddette indagini sono eseguite in base al livello di rischio. Esse si svolgono all'aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.

• «Negli Stati membri in cui l'organismo nocivo specificato non può insediarsi all'aria aperta a causa delle condizioni ecologiche, le indagini sono effettuate solo in luoghi diversi dall'aria aperta, dove vengono coltivate piante ospiti che rischiano di rappresentare un rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.»;

4. Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all'interno dello Stato membro interessato, un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno dell'80%.

• «4. Tali indagini consistono nella raccolta di campioni e nell'analisi delle piante da impianto e, se del caso, dei vettori. Tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) per indagini statisticamente valide e basate sul rischio su *Xylella fastidiosa*, la progettazione dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati consentono di rilevare con un livello di sicurezza sufficiente, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo specificato all'interno dello Stato membro interessato.

• 4a. Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata in un vettore, in una zona in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato effettua senza indugio indagini in un raggio di almeno 400 m attorno rilevamento del vettore infetto, nonché campionamento e analisi delle piante ospiti e di qualsiasi altra specie vegetale in caso di sospetta infezione.»;

5. Le suddette indagini sono effettuate in periodi adatti dell'anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

6. La presenza dell'organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un'ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l'analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.

7. L'identificazione delle sottospecie dell'organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nell'area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV, sezione B.

8. Gli Stati membri riferiscono i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

**CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E
PIANI DI EMERGENZA**

- **CAPO II INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA**

Piani di emergenza

1. Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
 - a) l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11;
 - b) gli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26;
 - c) i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione e delle piante ospiti verso l'Unione, come indicato agli articoli 32 e 33.Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020.
2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti:
 - a) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo specificato;
 - b) norme che precisino le procedure per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell'ordine di rimozione e per l'accesso alle proprietà private.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
CAPO III AREE DELIMITATE

Articolo 4

Definizione di aree delimitate

Articolo 5

Deroghe alla definizione di aree delimitate

Articolo 6

Revoca delle aree delimitate

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
CAPO III AREE DELIMITATE

Articolo 4 Definizione di aree delimitate

1. ~~Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata.~~
 - **«Quando la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata nelle piante, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata.»;**

Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un'area in relazione unicamente a tali sottospecie.

Qualora la conferma della presenza di una sottospecie sia in corso, lo Stato membro interessato delimita tale area in relazione all'organismo nocivo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.
2. L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto.

La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato.

La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:

 - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11;
 - b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17.
3. La Commissione aggiorna e pubblica un elenco delle aree delimitate stabilite dagli Stati membri, quali notificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2020

CAPO III AREE DELIMITATE

Articolo 5

Deroghe alla definizione di aree delimitate

1. In deroga all'articolo 4, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell'organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;
 - b) da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell'anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*;
 - c) almeno una volta nel primo anno successivo all'identificazione dell'organismo nocivo specificato è stata effettuata un'indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l'organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all'altra parte dell'area in questione;
 - d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell'organismo nocivo specificato è esclusa.
2. Lo Stato membro interessato, se riduce la larghezza della zona cuscinetto a norma del paragrafo 1, notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale riduzione.
3. In deroga all'articolo 4, lo Stato membro interessato può decidere di non stabilire immediatamente un'area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) vi sono elementi di prova attestanti che l'organismo nocivo specificato è stato introdotto di recente nell'area insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo nocivo specificato è stato rilevato in un sito dotato di protezione fisica contro i vettori di tale organismo nocivo;
 - b) i risultati delle attività di ispezione indicano che tali piante erano già infette prima di essere introdotte nell'area interessata;
 - c) non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite in prossimità delle piante in questione.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3 lo Stato membro interessato:
 - a) ~~effettua, nell'area in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un'indagine annuale per almeno due anni allo scopo di determinare se altre piante siano state contagiate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;~~
 - b) ~~notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non stabilisce un'area delimitata e l'esito dell'indagine di cui alla lettera a) non appena disponibile.~~
 - **a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:**
 - **"a) effettuare, nella zona in cui è stata confermata per la prima volta la presenza dell'organismo nocivo specificato, un'indagine annuale per almeno un anno per determinare se altre piante sono state infette e se occorre adottare ulteriori misure;"**
 -
 - **b) è aggiunto il comma seguente:**
 - **«L'indagine di cui al primo comma, lettera a), consiste nella raccolta di campioni da analizzare utilizzando uno dei test molecolari elencati nell'allegato IV. Il disegno dell'indagine e lo schema di campionamento consentono di identificare con un livello di sicurezza pari ad almeno il 90 % un livello di presenza pari all'1 % di piante infette;»**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
CAPO III AREE DELIMITATE

Articolo 6 Revoca delle aree delimitate

1. Se, in base alle indagini di cui all'articolo 10, in un'area delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato per un periodo di quattro anni, la delimitazione può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, può revocare l'area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) a seguito delle misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell'organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
 - b) il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all'interno dell'area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
3. In caso di revoca di un'area delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell'area delimitata stabilita in precedenza sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.
4. Quando revoca l'area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale revoca.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

| | |
|--------------------|---|
| <i>Articolo 7</i> | Rimozione delle piante |
| <i>Articolo 8</i> | Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato |
| <i>Articolo 9</i> | Distruzione delle piante |
| <i>Articolo 10</i> | Sorveglianza annuale dell'area delimitata |
| <i>Articolo 11</i> | Altre misure pertinenti per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato |

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

• *Articolo 7*

• **Rimozione delle piante**

- 1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:
 - a) le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;
 - b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.
- 2. Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.
- 3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV ed è confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;
 - b) le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e analisi molecolari.»;

ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Le piante specificate di cui al primo comma, lettera e), che sono risultate negative al test per la presenza dell'organismo nocivo specificato non devono essere rimosse.

In deroga alla lettera e), gli Stati membri possono decidere di non campionare e analizzare immediatamente le piante specificate che non sono state trovate infette dall'organismo nocivo specificato in quella zona delimitata negli ultimi due anni, sulla base dei risultati della il campionamento e le analisi effettuati a norma della lettera e) e le indagini di cui all'articolo 10.

Tuttavia, tali impianti sono sottoposti alle indagini annuali effettuate a norma dell'articolo 10.";

- b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere di non eliminare singole piante specificate ufficialmente designate come piante di valore storico o alberi di particolare valore sociale, culturale o ambientale il cui abbattimento avrebbe un impatto inaccettabile o sono soggetti a norme nazionali o dell'Unione specifiche per la loro protezione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

- *Articolo 8*

- **Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato**

- ~~1. Lo Stato membro interessato applica nella zona infetta adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.~~
- ~~2. Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.~~

- "Articolo 8

- Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato

- 1. Nella zona infetta, lo Stato membro interessato applica trattamenti fitosanitari adeguati contro tutti gli stadi della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato 7 IT parassiti. In particolare, applica tali trattamenti prima e durante la rimozione delle piante di cui all'articolo 7, comma 1, durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, tenendo conto delle condizioni locali. 2.
- Lo Stato membro interessato applica:
- a) nelle zone agricole, nella zona infetta e nella zona cuscinetto, pratiche agricole per il controllo della popolazione vettoriale dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel momento più opportuno della anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate;
- b) nelle zone diverse dalle zone agricole, almeno nelle zone infette, misure per il controllo della popolazione vettoriale dell'organismo nocivo specificato, in tutte le sue fasi, nel periodo più appropriato dell'anno, indipendentemente dalla rimozione dell'organismo nocivo piante interessate. Le pratiche agricole di cui al primo comma, lettera a), e le misure di cui al primo comma, lettera b), comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, tenendo conto delle condizioni locali.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO IV *Articolo 9*

- **Distruzione delle piante**

- 1. Lo Stato membro interessato distrugge le piante e le parti di piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.
- 2. Lo Stato membro interessato può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- "3. Quando l'autorità competente dello Stato membro interessato decide di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, verifica che sia privo di foglie e rami.»;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

Articolo 7

Rimozione delle piante

1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:

a)

le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;

b)

le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;

c)

le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;

d)

le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;

e)

le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.

2. Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.

3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV ed è confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;

b)

le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

Articolo 8

Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato

1. Lo Stato membro interessato applica nella zona infetta adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

2. Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.

Articolo 9

Distruzione delle piante

1. Lo Stato membro interessato distrugge le piante e le parti di piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.

2. Lo Stato membro interessato può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

Articolo 10

Sorveglianza annuale dell'area delimitata

Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell'organismo nocivo specificato nell'intera area delimitata mediante indagini annuali, conformemente all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

Nelle zone infette lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, comprese le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

Lo Stato membro interessato monitora anche la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori che si trovano nell'area delimitata al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all'articolo 8.

Articolo 11

Altre misure pertinenti per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato

1. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 [\(9\)](#), e all'applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 [\(10\)](#).

2. Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

3. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione. Esso rintraccia le piante ospiti associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che sono state spostate prima della definizione dell'area delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati alla Commissione e agli Stati membri di cui sono originarie le piante interessate, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono state introdotte.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

- *Articolo 10*
- **Sorveglianza annuale dell'area delimitata**
- Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell'organismo nocivo specificato nell'intera area delimitata mediante indagini annuali, conformemente all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.
- Nelle zone infette lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, comprese le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.
- Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.
- Lo Stato membro interessato monitora anche la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori che si trovano nell'area delimitata al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all'articolo 8.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE

- *Articolo 11*
- **Altre misure pertinenti per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato**
- 1. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 [\(9\)](#), e all'applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 [\(10\)](#).
- 2. Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.
- 3. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione. Esso rintraccia le piante ospiti associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che sono state spostate prima della definizione dell'area delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati alla Commissione e agli Stati membri di cui sono originarie le piante interessate, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono state introdotte.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

| | |
|--------------------|--|
| <i>Articolo 12</i> | Disposizioni generali |
| <i>Articolo 13</i> | Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell'allegato III |
| <i>Articolo 14</i> | Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell'allegato III |
| <i>Articolo 15</i> | Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell'allegato III |
| <i>Articolo 16</i> | Distruzione delle piante |
| <i>Articolo 17</i> | Altre misure pertinenti per il contenimento dell'organismo nocivo specificato |

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

- *Articolo 12*
- **Disposizioni generali**
- L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell'allegato III.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

- *Articolo 13*
- **Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell'allegato III**
- 1. Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
- Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l'identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato o, se l'organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato e dei suoi vettori durante e dopo la rimozione.
- 2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

• *Articolo 14* **Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell'allegato III**

- 1. Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione e attorno alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.
- **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Lo Stato membro interessato applica trattamenti fitosanitari adeguati contro tutti gli stadi della popolazione vettoriale dell'organismo nocivo specificato sulle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione, in particolare durante la stagione di volo dei vettori, e attorno al piante di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, tenendo conto delle condizioni locali.»;**
- **2. Nelle aree di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto di ogni anno. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

Articolo 15

• Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell'allegato III

- 1. Lo Stato membro interessato, almeno nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2, sottopone immediatamente a campionamento e prove, in un raggio di 50 m attorno alle piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato, le seguenti piante:

- a)

- tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata; e

-

- b)

- tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.

- 2. Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell'organismo nocivo specificato mediante indagini annuali, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*. Tale monitoraggio è effettuato almeno nelle parti seguenti della zona infetta elencata nell'allegato III:

- a) in un'area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;

- **«a) all'interno di un'area che misura almeno 2 km dal confine della zona infetta con la zona cuscinetto;»;**

- b) in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dallo Stato membro.

- In tali parti della zona infetta lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le specie di piante ospiti risultate infette nell'area delimitata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90 %. Lo Stato membro sottopone a campionamento e prove anche la popolazione di vettori per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato.

- 3. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica nel caso delle isole che sono sottoposte nella loro totalità a misure di contenimento e che si trovano a più di 5 km di distanza dal territorio terrestre dell'Unione più vicino.

- 4. Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

- 5. Lo Stato membro monitora la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2 e nella zona cuscinetto al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all'articolo 14.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO V MISURE DI CONTENIMENTO

- *Articolo 16*
- **Distruzione delle piante**
- 1. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta elencata nell'allegato III, distrugge le piante e le parti di piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato, in modo da garantire che quest'ultimo non si diffonda.
- 2. Lo Stato membro interessato, qualora concluda che tali piante non comportano alcun rischio di ulteriore diffusione dell'organismo nocivo specificato, può decidere di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno a trattamenti fitosanitari adeguati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1. L'apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- **«3. Quando l'autorità competente dello Stato membro interessato decide di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, verifica che sia privo di foglie e rami.»;**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO V *Articolo 17*

- **Altre misure pertinenti per il contenimento dell'organismo nocivo specificato**
- Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO VI IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE

Articolo 18 **Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette**

L'impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:

a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;

b) le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a);

c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all'articolo 10 e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione.

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) le piante specificate sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori della zona di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e appartengono preferibilmente a varietà valutate resistenti o tolleranti alla l'organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie di piante che sono state esaminate e risultate esenti dall'organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni;
- c) le piante specificate appartengono alla stessa specie di piante che sono state esaminate e risultate esenti dall'organismo nocivo specificato sulla base delle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni a norma dell'articolo 10 e sono reimpiantati nelle zone infette istituite ai fini dell'eradicazione;"
- b) è aggiunta la lettera seguente: "d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono essere piantate per scopi scientifici purché siano piantate al di fuori delle zone di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in primo luogo comma, lettera a).";

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

- **Articolo 19 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata**
- **Articolo 20 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata**
- **Articolo 21 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata**
- **Articolo 22 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata**
- **Articolo 23 - Spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata**
- **Articolo 24 - Autorizzazione dei siti di produzione**
- **Articolo 25 - Spostamenti all'interno dell'Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata**
- **Articolo 26 - Spostamenti all'interno dell'Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata**
- **Articolo 27 - Passaporti delle piante**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 19 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) ~~le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all'articolo 24 e sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni;~~
a) è sostituita dalla seguente: "a) le piante specificate sono state coltivate durante l'intero ciclo produttivo in un sito autorizzato a norma dell'articolo 24 o sono state presenti in tale sito un sito da almeno 1 anno;"
- b) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, nel sito non è stata riscontrata la presenza né dell'organismo nocivo specificato né dei suoi vettori;
- c) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- d) le piante specificate sono trasportate attraverso l'area delimitata o al suo interno in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato o dei suoi vettori non possa verificarsi;
- e) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 20 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- A) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- B) le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell'area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli articoli 10 e 15 e non sono mai risultate infette dall'organismo nocivo specificato;
- c) le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata;
- d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- e) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall'autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %;
- f) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell'organismo nocivo specificato.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 21 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- A) le piante specificate sono state coltivate per l'intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all'articolo 24;
- B) le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) sono state coltivate a partire da sementi;
 - ii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l'intero ciclo vitale in un'area del territorio dell'Unione indenne dall'organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
 - iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all'articolo 19 e che sono state sottoposte a prove, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- c) le piante specificate sono trasportate attraverso l'area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell'organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 22 - Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo destinate all'impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell'elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall'autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 23 - Spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata

Gli spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

A) ~~le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;~~

a) **è sostituita dalla seguente: "a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene a un operatore registrato a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e nel caso di una zona infetta, il sito soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18;"**;

B) tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall'autorità competente per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*;

c) i risultati dell'ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l'assenza dell'organismo nocivo specificato;

D) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

E) gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 24 - Autorizzazione dei siti di produzione

1. L'autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli articoli 19 e 21 solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - a) è registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - ~~b) è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;~~
 - ~~c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.~~

b) si tratta di un sito fisicamente protetto contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;

c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente nel momento più opportuno, di cui l'ultima comprendente campionamento e analisi il più vicino possibile al momento dello spostamento.»;
2. Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto.
3. Ogni Stato membro istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati conformemente al paragrafo 1. Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 25 - Spostamenti all'interno dell'Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata

1. ~~L'autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli articoli 19 e 21 solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:~~

«In deroga al paragrafo 1, le piante destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea L.*, *Lavandula angustifolia Mill.*, *Lavandula dentata L.*, *Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.*, *Lavandula latifolia Medik.*, *Lavandula stoechas L.*, *Nerium oleander L.*, *Olea europaea L.*, *Polygala myrtifolia L.*, *Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb* e *Salvia rosmarinus Spenn.* può essere spostato per la prima volta all'interno del territorio dell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

- a) è registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
 - c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.
2. Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto.
3. Ogni Stato membro istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati conformemente al paragrafo 1. Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 26 - Spostamenti all'interno dell'Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata

Le piante madri di pre-base quali definite all'articolo 1, punto 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione [\(11\)](#) o i materiali pre-base quali definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio [\(12\)](#) appartenenti alle specie *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch e *P. salicina* Lindley, che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata e hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono stati certificati conformemente all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione [\(13\)](#);
- b) entro il termine più breve possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 27 - Passaporti delle piante

1. Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le piante specificate di cui all'articolo 23 si applicano le condizioni supplementari seguenti:

- a) se sono spostate unicamente all'interno delle zone infette, l'indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) se sono spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l'indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.

"b) nel caso in cui si spostano all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, l'indicazione "Zona cuscinetto - XYLEFA" è riportato accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.';

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 28 - Passaporti delle piante

1. Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l'assenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ~~l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all'ispezione, al campionamento e all'analisi molecolare effettuati dall'autorità competente, con l'utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, e conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare a livello nazionale un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;~~

"a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo nocivo specificato è noto di non essere presenti nel Paese sulla base di ispezione, campionamento e test molecolari da parte dell'autorità competente, utilizzando un test elencato nell'allegato IV e in conformità con l'ISPM n. 4 7 e tenendo conto delle linee guida dell'Autorità per dati statistici validi e di rischio nelle indagini basate su Xylella fastidiosa, il disegno dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono in grado di identificare con un livello di sicurezza sufficiente, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo specificato;" b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: 7 ISPM n. 4 "Requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi".

b) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l'organismo nocivo specificato non è presente nel paese;

c) le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;

d) ~~le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;~~

"d) piante da impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono stati coltivati in un sito soggetto a ispezione annuale da parte dell'autorità competente, con campionamento e analisi, elencati nell'allegato IV, effettuati nei periodi appropriati per la presenza dell'organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di identificare con un livello di confidenza minimo dell'80 % e un livello di presenza di piante infette pari all'1 %;"

e) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 29 - Passaporti delle piante

Introduzione nell'Unione di piante ospiti originarie di un'area indenne dall'organismo nocivo di un paese infetto

Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) ~~le piante ospiti sono originarie di un'area che è stata dichiarata indenne dall'organismo nocivo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;~~
- b) ~~l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta area;~~

"a) le piante ospiti sono originarie di una zona che è stata dichiarata indenne dall'organismo nocivo specificato dall'organismo nazionale delle piante organizzazione di protezione interessata in conformità all'ISPM n. 4 e sulla base di indagini ufficiali basate su campionamento e analisi, utilizzando un test elencato nell'allegato IV e tenendo conto delle linee guida dell'Autorità per indagini statisticamente valide e basate sul rischio su Xylella fastidiosa, l'indagine la progettazione e lo schema di campionamento utilizzati sono in grado di identificare con un livello sufficiente di affidabilità un basso livello di presenza dell'organismo nocivo specificato;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante che hanno trascorso l'intera vita nell'area di cui alla lettera a), con specifico riferimento alla nome di quella zona;»; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) piante da impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono stati coltivati in un sito soggetto a ispezione annuale da parte dell'autorità competente, con campionamento e analisi, elencati nell'allegato IV, effettuati nei tempi opportuni su tali piante per individuare la presenza dell'organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di identificare con un livello di confidenza pari ad almeno l'80 % un livello di presenza di piante infette pari all'1 %»;»;

- c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Luogo di origine», che le piante ospiti interessate hanno trascorso l'intero ciclo vitale nell'area di cui alla lettera a), con l'indicazione specifica del nome dell'area;
- d) le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
- e) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;
- f) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 30 - Passaporti delle piante

Introduzione nell'Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall'organismo nocivo di un paese infetto

1. Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le piante ospiti sono originarie di un sito di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall'organismo nocivo conformemente all'articolo 31;
- b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo, con l'indicazione della loro ubicazione all'interno del paese;
- c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:
- i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte per l'intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall'organismo nocivo dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all'articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori non possa verificarsi;
- ii) ~~che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo;~~

"ii) il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni da organismi nocivi;";

d) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

2. Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato e che sono state coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti:
- i) sono state coltivate a partire da sementi;
- ii) ~~sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l'intero ciclo vitale in un'area indenne dall'organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;~~

iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all'articolo 31 e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

•

b) le piante ospiti sono state coltivate in un sito di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall'organismo nocivo conformemente all'articolo 31;

c) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo, con l'indicazione della loro ubicazione all'interno del paese;

d) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:

i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte in vitro per l'intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall'organismo nocivo dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all'articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato o dei suoi vettori noti non possa verificarsi;

ii) ~~che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito di produzione indenne dall'organismo nocivo.~~

«ii) il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni da organismi nocivi.»;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO VIII INTRODUZIONE NELL'UNIONE DI PIANTE OSPITI

Articolo 31 Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall'organismo nocivo

Un sito di produzione può essere autorizzato come indenne dall'organismo nocivo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il sito di produzione è stato dichiarato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come sito a prova di insetto indenne dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- b) il sito di produzione è stato sottoposto a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- c) il sito di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto;
- d) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante ospiti originarie del sito di produzione sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni che compromettono le condizioni a prova di insetto del sito di produzione indenne dall'organismo nocivo, revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante ospiti. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

- **CAPO IX CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L'UNIONE**

Articolo 32 Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

1. Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate fuori da un'area delimitata o che sono spostate da una zona infetta a una zona cuscinetto.
2. Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante ospiti sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell'Unione.
3. Tali controlli comprendono un controllo documentale e un controllo di identità delle piante specificate.
4. Tali controlli sono effettuati indipendentemente dall'origine dichiarata delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona o entità che ne è responsabile.
5. Qualora da tali controlli risulti che le condizioni di cui agli articoli da 19 a 23 non sono soddisfatte, lo Stato membro che li ha svolti distrugge immediatamente la pianta non conforme in situ o in un luogo vicino. Questa azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato e di eventuali vettori trasportati dalla pianta in questione, durante e dopo la rimozione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

- **CAPO IX CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L'UNIONE**

Articolo 33 Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell'Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione (14).
2. In caso di piante ospiti originarie di aree nelle quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato, l'autorità competente effettua un'ispezione, costituita da campionamento e prove, del lotto di piante specificate per confermare l'assenza dell'organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle piante ospiti che sono state coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione e che sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

• **CAPO X ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

Articolo 34 Campagne di sensibilizzazione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne mirate di sensibilizzazione sui rispettivi siti web dell'autorità competente o su altri siti web designati da quest'ultima.
2. All'interno delle aree delimitate lo Stato membro interessato sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Esso provvede affinché il pubblico, i viaggiatori e gli operatori interessati conoscano la delimitazione dell'area delimitata, della zona infetta e della zona cuscinetto. Lo Stato membro interessato informa inoltre gli operatori interessati delle misure da adottare contro i vettori quali stabilite agli articoli 8 e 14.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell'anno precedente a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi, e sui risultati di tali misure.

I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando i modelli di cui all'allegato V.

~~2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un piano indicante le misure da adottare nell'anno successivo a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi. Tale piano fissa il calendario previsto per ciascuna misura, i termini per l'attuazione delle misure e il bilancio stanziato per tutte le misure.~~

~~3. Se giustificato dall'evoluzione del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le misure corrispondenti e aggiornano di conseguenza il piano di cui al paragrafo 2. Essi comunicano immediatamente tale aggiornamento alla Commissione e agli altri Stati membri.~~

4. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato nei luoghi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020**

(21) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così rettificato:

(1) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

(2) «2. Tali controlli sono effettuati almeno nei luoghi, compresi strade, aeroporti e porti, in cui le piante specificate vengono spostate da zone infette a zone cuscinetto o ad altre parti del territorio dell'Unione.»;

2) nell'allegato II, nell'elenco delle «Piante specificate sensibili a Xylella fastidiosa sottospecie multiplex», la voce «Salvia apiana Jeps.» è soppressa.

**Articolo 3 Modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1770 L'Allegato al
Regolamento di Attuazione**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Articolo 36 Conformità

Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.

Articolo 37 Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è abrogata.

Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), terza frase, l'articolo 28, lettera a), seconda frase, e l'articolo 29, lettera a), seconda frase, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2020